

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri di intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3129/94⁽⁴⁾, ha dovuto essere adattato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che il numero di centri di intervento fissati per la Svezia si è rivelato insufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'intervento in tale paese; che è pertanto opportuno aumentare il numero dei centri di intervento di tale paese; che i centri di intervento supplementari svedesi sono stati stabiliti in funzione della loro posizione geografica e delle disponibilità di impianti di ammasso che permettono la costituzione e lo smercio di quantità considerevoli di cereali;

considerando che per permettere l'efficace funzionamento dell'intervento in Svezia fin dalla campagna di commercializzazione 1994/1995, è opportuno che le modifiche istituite dal presente regolamento si applichino quanto prima; che è quindi necessario rendere presente il regolamento applicabile al più presto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 relativa alla Svezia è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 207 del 18. 8. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 48.